

**Legislatura 16^o - 4^a Commissione permanente -
Resoconto sommario n. 99 del 11/11/2009**

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009

99^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2008 (n. 137)

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (n. 138)

(Pareri al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'atto n. 137 e ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'atto n. 138. Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente CANTONI, la Commissione conviene di congiungere l'esame degli atti in titolo.

Il relatore AMATO (PdL) introduce l'esame dell'atto del Governo n. 137, osservando che la realizzazione del nuovo piano di incremento del patrimonio immobiliare della Difesa è strettamente correlata (e in parte subordinata), al risultato della gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Dicastero, nonché all'individuazione di un dato numero di alloggi ritenuti non più funzionali alle esigenze istituzionali e quindi alienabili, i cui proventi possano confluire nell'unità previsionale di base del ministero della Difesa, destinata alla realizzazione di nuovi alloggi di servizio ed alla manutenzione di quelli esistenti.

Lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al ministero della Difesa per l'anno 2008 è pertanto un atto di natura ricognitiva, volto a stabilire il numero complessivo degli alloggi, nonché il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2009, determinando altresì il numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e per tipologia di alloggi, ai sensi di quanto statuito dalla legge finanziaria 2008. Sono inoltre individuati i parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2009, incrementati degli indici ISTAT di riferimento per il 2008.

Per quanto riguarda il numero degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2009, l'oratore osserva che esso è pari a complessive 18.421 unità abitative, mentre il numero globale degli alloggi di servizio alienabili è individuato in 3.131 unità. Con riferimento alle condizioni di deroga ai limiti di durata della concessione degli alloggi di servizio AST, rileva poi che il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti del nucleo familiare convivente per il mantenimento dell'alloggio è fissato, per l'anno 2009, in 39.888,32 euro, incrementato di ulteriori 1.250,83 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo. Il decreto prevede inoltre, per ciascuna tipologia di alloggio, che venga preservata la possibilità di mantenere il titolo per la conduzione o la concessione agli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave, così come per i vedovi o conviventi del personale, ovvero altro familiare di primo grado, del dipendente deceduto per cause di servizio che mantengano inalterato il loro stato civile.

Il relatore prosegue la propria esposizione operando un raffronto tra il provvedimento iscritto all'ordine del giorno ed il precedente decreto ministeriale del 31 marzo 2008 con il quale il ministero della Difesa aveva predisposto il piano di gestione del patrimonio abitativo inerente al triennio compreso tra il 2004 ed il 2007. Nel dettaglio, laddove il dato quantitativo dell'entità degli alloggi appare pressoché inalterato (18421 nel 2008 contro 18420 del 2007), spicca l'attuale

presenza in allegato della quantificazione degli alloggi alienabili non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione, indispensabile per la predisposizione di un programma infrastrutturale per il dicastero, ed assente nel precedente decreto in quanto preclusa dall'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003. Vi è, inoltre, un incremento di circa 1200 euro della soglia di reddito (portata nel 2009 a 39.888,32 euro rispetto ai 38651,47 del 2008) per la deroga senza termini temporali della durata delle concessioni dei conduttori sine titolo degli alloggi AST. Sotto tale, ultimo, aspetto il relatore osserva che la suddetta categoria di persone occupa, attualmente, circa 4000 alloggi, nonostante il loro diritto ad abitarvi sia cessato: in ragione di ciò sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, valutare la possibilità di una modifica dell'articolo 2 introducendo misure a favore di un progressivo ristabilimento della piena regolarità nell'assegnazione degli alloggi di servizio, fatta salva la crescente esigenza di protezione sociale per il personale militare.

Conclude esprimendo avviso sostanzialmente favorevole sul provvedimento, condizionato, tuttavia, al recepimento da parte del governo delle osservazioni poc'anzi formulate sulla deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 2, e rinviando al termine della discussione generale la presentazione di uno specifico schema di parere da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Il relatore TORRI (LNP) illustra quindi lo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 138, osservando che esso trova il suo fondamento nelle disposizioni della legge finanziaria 2008, in base alle quali il ministero della Difesa è chiamato a predisporre un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio destinati al personale militare.

Passando alla disamina dell'articolato, precisa quindi che il provvedimento si struttura in quattro capi ed in complessivi quindici articoli. In particolare, il capo I contiene le misure da adottare nell'impostazione del piano di investimenti immobiliari. Nel dettaglio, l'articolo 1 delinea l'oggetto e le finalità del regolamento, mentre l'articolo 2 formalizza la classificazione degli alloggi distinguendoli in tre categorie: assegnati al personale per il periodo di tempo in cui esso svolge particolari incarichi di servizio, assegnati per una durata determinata e rinnovabile ed assegnati con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Successivamente, l'articolo 3 prende in considerazione la programmazione degli interventi, mentre l'articolo 4 contiene disposizioni in ordine agli alloggi assegnati temporaneamente o comunque per una durata determinata e rinnovabile, specificando che la Difesa potrà realizzarne o acquisirne attingendo a specifiche poste di bilancio ovvero sfruttando gli introiti delle dimissioni, ovvero ancora utilizzando lo strumento dei lavori pubblici, ed è prevista, altresì, la possibilità di valersi di specifici accordi di programma.

Sempre con riferimento all'articolo 4, pone quindi l'accento sul secondo comma, (formulato successivamente all'invio della prima versione del testo al Consiglio di Stato), che disciplina la costruzione e la realizzazione di alloggi da parte di privati su terreni adiacenti a basi militari di loro proprietà, che vengono contestualmente da essi ceduti alla Difesa conservando però la possibilità di costruire alloggi da assegnare a dipendenti della Difesa per 99 anni. Al riguardo, la sezione atti normativi del Consiglio di Stato, nel dare il proprio parere favorevole, ha infatti suggerito di sostituire alla alienazione temporanea (per 99 anni), prevista nella formulazione della norma la locazione per un dato periodo. Tale indicazione, tuttavia, risulta difforme da quella data poche settimane prima da una commissione speciale dello stesso organo giurisdizionale in occasione del prescritto parere su di un quesito rivolto dal ministero della Difesa a proposito di un'iniziativa sorta a Bari per la realizzazione di gran parte degli alloggi previsti nel programma pluriennale per quella provincia.

L'oratore conclude l'illustrazione del capo I osservando che l'articolo 5 è dedicato alla realizzazione degli alloggi acquistabili mediante riscatto, i quali possono essere costruiti mediante cooperative tra appartenenti al ministero della Difesa, la concessione di lavori pubblici ed altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Relativamente al capo II, relativo alle dismissioni, rileva che l'articolo 6 stabilisce che siano gli Stati maggiori delle Forze armate ad individuare gli alloggi non più funzionali alle esigenze, servendosi di metodologie informatiche unificate in modo tale da isolare interi stabili o comprensori abitativi. Lo Stato maggiore della Difesa fungerà poi da coordinatore finale dei piani, che saranno successivamente trasmessi alla direzione generale dei lavori e del demanio, demandata, assieme all'Agenzia del demanio, a determinare il prezzo finale di vendita degli immobili. Il successivo articolo 7 enuncia quindi i criteri di vendita, stabilendo, tra l'altro, che gli immobili siano alienati ai conduttori con diritto di opzione ad esclusione di quelli di particolare pregio, mentre l'articolo 8 prende in considerazione la vendita con il sistema d'asta, che si verificherebbe nel caso di mancato riscatto da parte dei conduttori.

Per quanto attiene, quindi, al capo III, dedicato alla realizzazione di alloggi di servizio mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici, osserva che l'articolo 9 disciplina gli studi di fattibilità ed effettua i necessari rinvii a quanto previsto dal vigente Codice degli appalti, mentre l'articolo 10 prevede la possibilità di realizzare alloggi all'interno di accordi di programma con gli enti territoriali ed eventualmente coinvolgendo altri enti pubblici.

Infine, per quanto attiene all'ultimo capo del provvedimento, relativo alle procedure per l'assegnazione a riscatto degli alloggi di servizio, rileva che l'articolo 11 stabilisce le modalità di individuazione degli assegnatari delle unità abitative a riscatto. In particolare, la Difesa dovrà emanare specifici avvisi, la cui funzione sarà quella di rilevare l'esistenza di personale interessato all'assegnazione, con priorità riconosciute ai dipendenti degli enti, dei reparti e dei comandi cui le abitazioni sono state funzionalmente destinate. Sarà inoltre verificata l'esistenza di cooperative, ed al termine si provvederà a stilare una graduatoria non vincolante. Il successivo articolo 12 reca, quindi, le modalità di calcolo della graduatoria, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli alloggi con opzione di riscatto siano assegnati stipulando un contratto di locazione. Infine, l'articolo 14 attiene alle spese correlate alla realizzazione del programma pluriennale, mentre il successivo articolo 15 reca la clausola di entrata in vigore.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.